

*LA REDUCTIO AD UNITATEM DEL DANNO NON PATRIMONIALE IN ITALIA: UNA MISSION IMPOSSIBLE...?**

*A REDUCTIO AD UNITATEM DE DANO IMATERIAL NA ITÁLIA:
UMA MISSION IMPOSSIBLE...?*

*THE REDUCTIO AD UNITATEM OF NON-PECUNIARY DAMAGE IN ITALY:
A MISSION IMPOSSIBLE...?*

Angelo Viglianisi Ferraro¹

Riassunto: L'articolo analizza i recenti sviluppi di un istituto tra i più complessi in Italia: quello del danno non patrimoniale. L'11 novembre 2008, quattro storiche sentenze della Corte di Cassazione italiana (a Sezioni Unite) hanno fissato una nuova e singolare lettura dell'art. 2059 c.c. (sul "danno non patrimoniale"), stabilendo principi che tutti i giudici italiani avrebbero dovuto applicare. Invero, a distanza di quasi 15 anni da quelle importanti pronunce, continuano ad esserci molte incertezze in materia. Il lavoro si avvale di una metodologia che coniuga l'analisi del dato normativo a quella della casistica giurisprudenziale, senza omettere di considerare il contributo della dottrina più accreditata sull'argomento. La conclusione a cui si perviene è che l'obiettivo di garantire l'eliminazione di divergenze eccessive nell'interpretazione ed applicazione della figura giuridica in questione non è ancora stato affatto raggiunto.

Licença CC BY:

Artigo distribuído sob os termos Creative Commons, permite uso e distribuição irrestrita em qualquer meio desde que o autor credite a fonte original.



Parole-chiave: responsabilità civile, danno non patrimoniale, incertezze giurisprudenziali

Resumo: O artigo analisa os desenvolvimentos recentes de uma das instituições mais complexas da Itália: a do dano imaterial. Em 11 de novembro de 2008, quatro decisões históricas do Tribunal de Cassação italiano (para as Seções Unidas) forneceram uma interpretação nova e singular ao art. 2059 do Código Civil Italiano (sobre "dano imaterial"), estabelecendo princípios que todos os juízes italianos deveriam aplicar. No entanto, passados quase 15 anos dessas importantes decisões, persistem muitas incertezas neste assunto. O trabalho utiliza uma metodologia que combina a análise dos dados normativos com a jurisprudência, sem descuidar a contribuição da doutrina mais reconhecida. Conclui-se que o objetivo de assegurar a eliminação de divergências excessivas na interpretação e aplicação da figura jurídica em questão ainda não foi de todo alcançado.

Palavras-chave: responsabilidade civil, dano imaterial, incertezas jurisprudenciais

¹ Professore Aggregato di diritto privato europeo nell'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria (Italia) e *Visiting Professor* nella *Cracow University of Economics* (Polonia), nella *Plekhanov Russian University of Economics* (Russia) e nella *Universidade Federal de Sergipe* (Brasile). avf@unirc.it.

Abstract: This article analyses the recent developments of one of the most complex institutes in Italy: that of non-pecuniary damage. On 11th November 2008, four historic sentences of the Italian “Corte di Cassazione” (at United Sections) fixed a new and singular interpretation of Article 2059 of the Italian Civil Code (about “non-patrimonial damage”), by establishing principles that had to be applied by all Italian Courts. However, at a distance of almost 15 years from those important rulings, there are many doctrinal and jurisprudential uncertainties on the matter. The work uses a methodology that combines the analysis of the normative data with that of case law, without neglecting the opinion of the most accredited doctrine on the subject. The conclusion reached is that the objective of ensuring the elimination of excessive divergences in the interpretation and application of the legal figure in question has not yet been achieved at all.

Keywords: civil liability, non-pecuniary damage, jurisprudential uncertainties

1. PREMESSA. LA (NON) UNITARIETÀ DEL DANNO NON PATRIMONIALE, 12 ANNI DOPO LE SEZIONI UNITE DELL’11 NOVEMBRE 2008.

Di una “tripartizione” della figura del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. non si sarebbe più dovuto parlare in Italia, secondo quanto avevano stabilito le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, l’11 novembre 2008, nelle note sentenze gemelle nn. 26972-26975².

Le pronunce in questione si erano orientate, in particolare, verso la radicale eliminazione di quella che era stata da più parti considerata la principale causa della moltiplicazione delle domande liquidatorie³, ossia la possibilità di riconoscere la dignità di fattispecie (o anche solo “voce”) risarcitoria autonoma al danno morale soggettivo⁴, al danno biologico⁵ e, soprattutto, al danno esistenziale, di cui, aveva chiarito *apertis verbis*, il Supremo Collegio, come categoria a sé stante non era «più dato discorrere», poiché tale figura «era stata proposta nel dichiarato intento di supplire ad un vuoto di tutela, che ormai più non sussiste»⁶.

2 Sulle quali sia consentito rinviare, anche a fini bibliografici, a VIGLIANISI FERRARO, A. **Il danno non patrimoniale ed i diritti inviolabili dell’uomo secondo la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite**. in *Dir. com. sc. intern.*: p. 801 ss. 2009; e ID. **Il nuovo volto del danno non patrimoniale ed il “diritto inquieto”**, in *Nuova giur. civ. comm.*: p. 81 ss. 2010.

3 Cfr., per tutti, PONZANELLI, G. (a cura di). **Il risarcimento integrale senza il danno esistenziale**. Padova. 2007.

4 Figura che, pur essendo stata «recepita per lungo tempo dalla pratica giurisprudenziale, aveva fondamento normativo assai dubbio», ed «era carente anche sul piano della adeguatezza della tutela» (dal momento che, secondo la Cassazione «la sofferenza morale cagionata dal reato non è necessariamente transeunte, ben potendo l’effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo»). Così nel par. 2.10 della sentenza n. 26972/2008.

5 Una compiuta disciplina del danno biologico (sul quale si erano soffermati con grande attenzione, tra i tanti, PETTI, G. B. **Il risarcimento del danno biologico**. Torino. 1997; e SCOGNAMIGLIO, C. **Il danno biologico: una categoria italiana del danno alla persona**. in *Eur. dir. priv.*: p. 277 ss. 1998), è stata consacrata, «con la sbalorditiva formula “in via sperimentale”» (così CASTRONOVO, C. **La nuova responsabilità civile**. Milano. 2006. p. 243), in alcune normative di settore, come quelle contenute nell’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000 in materia di infortuni sul lavoro, nell’art. 5 della legge n. 57 del 5 marzo 2001 in tema di responsabilità da circolazione stradale, nonché – più recentemente – negli artt. 138 e 139 del d.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

6 Così nel punto 3.4. della sentenza n. 26972 del 2008.

Elaborato, in effetti, come evidenziato dalle stesse pronunce di San Martino del 2008 in un'ampia e articolata premessa ricostruttiva, con l'apprezzabile fine di ampliare la salvaguardia degli interessi dell'individuo, riconoscendo protezione risarcitoria anche alla sfera del fare non reddituale del soggetto (o più genericamente alle attività realizzatrici dell'essere umano), il danno esistenziale aveva di fatto assicurato tutela anche a «risibili...pregiudizi suscettivi di alterare il modo di esistere delle persone»⁷. Pertanto, pur nel rispetto della possibilità di proteggere il danneggiato da ogni lesione «che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno»⁸, la tutela risarcitoria in questione non si sarebbe potuta più sostanziare nella liquidazione di un'autonoma posta di danno⁹, poiché «non emergono, nell'ambito della categoria generale "danno non patrimoniale", distinte sottocategorie», ma «come mera sintesi descrittiva, vanno intese le distinte denominazioni ... adottate dalle sentenze gemelle del 2003, e recepite dalla sentenza n. 233/2003 della Corte costituzionale»¹⁰.

A distanza di oltre 13 anni dall'adozione di quelle importanti sentenze, di tutto può parlarsi oggi tranne che di una reale *reductio ad unitatem* del danno non patrimoniale¹¹, essendo del resto intervenuta intanto una ulteriore precisa indicazione in senso contrario da parte dello stesso legislatore (sia pur solo in uno specifico settore della responsabilità civile¹²), con la nota riforma

7 Così nel par. 3.2. della pronuncia n. 26972/2008, ove le Sezioni Unite riportano alcuni esempi di pregiudizi immeritevoli di tutela risarcitoria: «la rottura del tacco di una scarpa da sposa, l'errato taglio di capelli, l'attesa stressante in aeroporto, il disservizio di un ufficio pubblico, l'invio di contravvenzioni illegittime, la morte dell'animale di affezione, il maltrattamento di animali, il mancato godimento della partita di calcio per televisione determinato dal *black-out* elettrico».

8 Questa è la più nota definizione di danno esistenziale, fornita dalle Sezioni Unite Civile della Corte di Cassazione nella sentenza n. 6572 del 24 marzo 2006 (in Giust. civ. 2007. I. p. 679 ss. con nota di CORDOPATRI, F. **Appunti in tema di allegazione, di prova e di presunzione**) e ripetutamente richiamata dallo stesso Supremo Collegio e dalla giurisprudenza di merito.

9 Secondo la Suprema Corte, ove siano dedotte in giudizio «degenerazioni patologiche della sofferenza...si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente» ed «i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica» sono solo «"voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale ... è ormai assorbito il c.d. danno alla vita di relazione». Pertanto, si avrebbe, ad esempio, «duplicazione nel caso in cui il pregiudizio consistente nell'alterazione fisica di tipo estetico fosse liquidato separatamente e non come voce del danno biologico, in cui il c.d. danno estetico è pacificamente incorporato». Così nei punti 4.8 e 4.9 della citata sentenza n. 26972/2008.

10 Così nel punto 2.13 della sentenza n. 26972/2008, cit.

11 Favorevole ad una tripartizione del danno non patrimoniale è da sempre apparso MONATERI, P. G. **L'ontologia dei danni non patrimoniali**. in *Danno resp.*: p. 55 ss. 2014.

12 Non si può che concordare con CASTRONOVO, C. **Il danno non patrimoniale dal codice civile al codice delle assicurazioni**. in *Danno resp.*: p. 19. 2019, sulla circostanza che «rimane la questione della legittimità costituzionale dei due modi diversi di apprezzare il danno morale: quello generale ancorato all'art. 2059 e quello speciale del codice delle assicurazioni. Il principio di riferimento non è quello dell'integrale riparazione del danno, che la Consulta, nella sent. n. 235/2014, ha già mostrato di non ritenere di portata costituzionale, ma quello di eguaglianza, per disinnescare il quale la stessa Corte costituzionale ha dovuto richiamare il diverso tessuto normativo, secondo che ricorra oppure no l'assicurazione, nel quale viene a trovarsi nelle due discipline l'obbligazione risarcitoria».

dell'art. 138 del d.lgs. n. 209 del 2005 (c.d. codice delle assicurazioni private)¹³, realizzata mediante la Legge n. 124 del 2017¹⁴. Le pronunce più recenti ed emblematiche sul punto sono probabilmente le ordinanze della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione n. 2464 del 4 febbraio 2020 e n. 8442 del 27 marzo 2019.

La prima, occupandosi di danno non patrimoniale da lesione della salute, afferma che «non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del “danno biologico”, quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di un’ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore (c.d. danno morale, “sub specie” di dolore dell’animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), con la conseguenza che, ove dedotto e provato, tale ultimo danno deve formare oggetto di separata valutazione e liquidazione»¹⁵.

Nella seconda, riguardante i pregiudizi derivanti dalla violazione di qualsiasi altro bene, diverso dall’integrità psico-fisica, si legge che l’interprete, «dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l’aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “*in pejus*” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale)...costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti». E a conclusioni (in parte) simili è, d’altronde, giunto già da oltre un lustro anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 906 del 25 febbraio 2014.

Ma, le due prese di posizione, sempre della Terza Sezione Civile del Supremo Collegio (presieduta in entrambi i casi da Travaglino), che, occupandosi del danno esistenziale, hanno maggiormente contribuito a fornire una serie di linee-guida pratiche dettagliatissime per il giudice di merito sono state la sentenza n. 901 del 17 gennaio 2018¹⁶ (estensore lo stesso presidente) e l’ordinanza n. 2056

13 Nella disposizione in questione, al comma 2, lett. e), si legge che «al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all’integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico...è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione».

14 Sulla quale, cfr. PONZANELLI, G., **Il decalogo sul risarcimento del danno non patrimoniale del danno non patrimoniale e la pace all’interno della terza Sezione**. in Nuova giur. civ. comm.: II, p. 836 ss. 2018 e HAZAN, M., **Il danno morale da lesione fisica: tra racconto, narrazione e regola**. in Danno resp.: p. 136 ss. 2020.

15 V., nello stesso senso, tra le tante, le ordinanze n. 20795 del 20 agosto 2018 e n. 4878 del 19 febbraio 2019.

16 In *Foro it.* 2018. I. c. 911 ss. con nota di PONZANELLI, G., **Giudici e legislatore liquidano le Sezioni Unite in materia di danno non patrimoniale**. V., inoltre, COMANDÈ, G., **Dal sistema bipolare al sistema biforcuto: le linee guida della Cassazione sul danno non patrimoniale a dieci anni dalle sentenze dell’Estate di San Martino**. in Danno resp.: p. 155 ss. 2019.

del 29 gennaio 2018 (relatore Scarano), le quali, lungi dal negare la rilevanza e la risarcibilità della controversa figura giuridica in esame, hanno tentato di chiarire come la giurisprudenza di prossimità debba muoversi per evitare di confondere tale pregiudizio con quello biologico in senso stretto.

2. LA SENTENZA N. 901 DEL 17 GENNAIO 2018 E L'ORDINANZA N. 2056 DEL 29 GENNAIO 2018. L'ESATTA PORTATA DEL DANNO ESISTENZIALE (FIGURA GIURIDICA TUTT'ALTRO CHE ESTINTA).

La sentenza n. 901/2018, relativa ad un caso di errore medico, dopo aver segnalato l'esistenza di un vero e proprio «diritto fondamentale, costituzionalmente tutelato dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Carta fondamentale, ad una procreazione (dapprima biologica, di poi adottiva, nella accertata impossibilità della prima) libera, consapevole e condivisa con il proprio coniuge», ha proposto una singolare lettura dei concetti di unitarietà e di onnicomprensività del danno non patrimoniale forniti dalle pronunce del 2008¹⁷.

Ad avviso della Terza Sezione, «la natura cd. "unitaria" di quest'ultimo...deve essere intesa, secondo il relativo insegnamento, come unitarietà rispetto alla lesione di qualsiasi interesse costituzionalmente rilevante non suscettibile di valutazione economica». Non sarebbe, in altre parole, legittimo individuare differenze «nell'accertamento e nella liquidazione del danno causato dal *vulnus* di un diritto costituzionalmente protetto diverso da quello alla salute, sia esso rappresentato dalla lesione della reputazione, della libertà religiosa o sessuale, della riservatezza, del rapporto parentale».

Come verrà chiarirà meglio da altre pronunce dello stesso Collegio (sempre con Travaglino presidente), «liquidazione finalisticamente unitaria del danno non patrimoniale» ha invece un significato differente ed implica la necessità che essa, (non diversamente da quella prevista per il danno patrimoniale), vada ad «attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito»¹⁸.

Sfumature ermeneutiche in parte diverse sono poi rintracciabili nella più recente nozione di "unitarietà del danno non patrimoniale" (proposta, ad esempio, dalle sentenze gemelle dell'11 novembre 2019¹⁹), quale necessità di utilizzare per qualsiasi pregiudizio rientrante in tale categoria

17 Una posizione simile era già stata d'altronde assunta dalla stessa III Sezione Civile della *Corte di Cassazione*, nella sentenza n. 26805 del 14 novembre 2017.

18 Così nell'ordinanza n. 8755 del 29 marzo 2019.

19 Alle 10 pronunce in questione è stato dedicato un fascicolo monotematico a cura di PARDOLESI, R. **Responsabilità sanitaria in Cassazione: il nuovo corso, tra razionalizzazione e consolidamento**. in Foro it.: 2020. Cfr., inoltre, FRANZONI, M. **Spigolature sulle sentenze di San Martino**. in Danno resp.: p. 7 ss. 2020.

le medesime regole e gli stessi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.)²⁰. Con il sintagma «natura onnicomprensiva» le Sezioni Unite avrebbero, invece, inteso indicare l'obbligo per il giudice di merito di considerare tutte le conseguenze derivate dall'evento di danno «nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, onde evitare risarcimenti cd. bagattellari».

Ma, ciò che più fa riflettere è, invero, la successiva precisazione contenuta nella stessa sentenza n. 901/2018, secondo la quale «oggetto della valutazione di ogni giudice chiamato ad occuparsi della persona e dei suoi diritti fondamentali è, nel prisma multiforme del danno non patrimoniale, la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto», che rileverebbe nei «suoi due aspetti essenziali...: il dolore interiore, e/o la significativa alterazione della vita quotidiana».

Il brano appare condivisibile da un determinato punto di vista, criticabile da un altro.

La formulazione è felice nella parte in cui sembra abbandonare, come già in altre più recenti decisioni del Collegio Supremo si è fatto, «distinzioni malferme e opinabili»²¹ tra diritti inviolabili e fondamentali, per stabilire che qualsiasi situazione giuridica garantita dalla Costituzione gode della protezione di cui all'art. 2059 c.c.; e la posizione viene ulteriormente chiarita in un altro passaggio della pronuncia, sottolineando che «il danno dinamico-relazionale, dunque (così rettamente inteso il sintagma "danno esistenziale"), è conseguenza omogenea della lesione - di qualsiasi lesione - di un diritto a copertura costituzionale, sia esso il diritto alla salute, sia esso altro diritto (*rectius*, interesse o valore) tutelato dalla Carta fondamentale».

Crea, invece, qualche perplessità la scelta – un po' riduttiva (se non, addirittura, controproducente) – di appiattare il danno non patrimoniale al concetto di "sofferenza", evidenziando che «ogni *vulnus* arrecato ad un interesse tutelato dalla Carta costituzionale si caratterizza, pertanto, per la sua doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell'essere, e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza»; con la ulteriore puntualizzazione che «se è lecito ipotizzare, come talvolta si è scritto, che la categoria del danno "esistenziale" risulti "indefinita e atipica", ciò appare la probabile conseguenza dell'essere la stessa dimensione della sofferenza umana, a sua volta, "indefinita

20 V. su punto, DI CIOMMO, F., **Natura funzionalmente unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale e distinzione strutturale tra danno morale e danno dinamico-relazionale. La Cassazione promuove le "tabelle" romane e boccia quelle milanesi?** in Foro it.: c. 34. 2020. Secondo l'autore, «come l'affermazione di tali principi possa dirsi compatibile con l'utilizzazione da parte dei giudici delle tabelle milanesi...risulta un mistero».

21 GRISI, G. **Il danno (di tipo) esistenziale e la nomofilachia "creativa" delle Sezioni Unite.** in Eur. dir. priv.: p. 393 ss. 2009.

e atipica”»²². Il danno non patrimoniale (o alla persona, se si preferisce) probabilmente sfugge ad una così restrittiva definizione. Si pensi all’offesa provocata ad un individuo ridotto in schiavitù con il suo stesso consenso²³ (e, quindi, senza che ciò possa teoricamente consentirgli di avvertire magari alcun tipo di patema d’animo); o a quella perpetrata (attraverso altre possibili gravi forme di lesione della integrità fisica o morale, come una violenza sessuale) ad un soggetto in stato comatoso o, in ipotesi, ad un individuo incapace in quel preciso momento di percepire l’oltraggio altrui (a causa di una sua qualche infermità mentale, più o meno invalidante, ma transeunte).

Gioverà ricordare che la stessa Corte di Cassazione, in una vecchia sentenza, aveva evidenziato come «non può ritenersi che il danno non patrimoniale si verificherebbe solo in dipendenza di sofferenze fisiche e morali, delle quali il paziente sia ben conscio, e non anche per sofferenze e decadimenti fisici e psichici di cui chi li subisce non si renda esattamente conto»²⁴. E secondo una parte della dottrina, addirittura, «lì dove sono in gioco i valori che appartengono in modo più intimo alla persona...si deve ritenere, per l’insopprimibile appartenenza all’individuo che li contraddistingue, che la loro violazione contenga già tutti i presupposti del danno, di cui dev’essere, però, dimostrata la concreta esistenza ed entità»²⁵.

Del resto, anche la fusione fra pregiudizio biologico ed esistenziale, ripresa successivamente da altre pronunce della Terza Sezione Civile, non convince: non si comprende in particolare perché questa nuova entità (il c.d. danno dinamico-relazionale) debba essere medicalmente accertabile nel caso di lesione del diritto alla salute e non richieda invece un analogo onere nelle ipotesi in cui derivi dalla violazione di altre situazioni giuridiche soggettive (di rilevanza costituzionale, ma) eventualmente meno rilevanti per un essere umano rispetto alla integrità psico-fisica.

Interessante, per conoscere la più attuale posizione dell’organo nomofilattico sull’esatta portata del danno esistenziale, appare, comunque, l’ordinanza n. 2056 del 29 gennaio 2018, della stessa Sezione Terza, nella quale si evidenzia che il pregiudizio in esame non consiste «nel mero “sconvolgimento dell’agenda” o nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e in particolare da meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità..., bensì nel radicale cambiamento di vita, nell’alterazione/cambiamento della personalità del soggetto, nello sconvolgimento dell’esistenza in cui di detto aspetto (o voce) del danno non patrimoniale si

22 Ammettere che la sofferenza (quale voce, addirittura unica, di danno non patrimoniale) abbia i caratteri suindicati potrebbe rivelarsi controproducente rispetto alla asserita volontà di chiudere la porta ai pregiudizi bagatellari.

23 Sul tema, v. PIEPOLI, G. **Agire contro di sé**. in Giur. it.: p. 2 ss. 2007.

24 Si tratta della pronuncia n. 1203 del 14 giugno 1965.

25 PUCCELLA, R. **Coscienza sociale e tutela risarcitoria del valore-persona: sul ristoro del danno da morte**, in Nuova giur. civ. comm.: p. 270. 2014.

coglie il significato pregnante». Nel caso sottoposto al suo esame, secondo il Supremo Collegio, mancando un vero e proprio “sconvolgimento dell’esistenza” (che non è stato neanche allegato dai ricorrenti), danni come “stress”, “stato depressivo”, “trauma psicologico”, o “l’essere sempre turbato, depresso” e il “dormire malissimo” avrebbero potuto «al più integrare la diversa voce del c.d. danno biologico, che pure compendia la categoria generale del danno non patrimoniale».

Ciò che emerge, anche da questa pronuncia, è, per un verso, la chiara difficoltà a distinguere con nettezza le tre, tanto vituperate, sottocategorie di danno non patrimoniale, e, per un altro, la sopravvivenza della vecchia e discussa tripartizione della fattispecie cristallizzata nell’art. 2059 c.c.²⁶. Cosciente sembra esserne la stessa Corte di Cassazione, quando (arrendendosi quasi all’evidenza) afferma, nell’ordinanza n. 13992 del 31 maggio 2018, che «possono essere risarcite plurime voci di danno non patrimoniale, purché allegate e provate nella loro specificità», e sempre che «si pervenga ad una ragionevole mediazione tra l’esigenza di non moltiplicare in via automatica le voci risarcitorie in presenza di lesioni all’integrità psico-fisica della persona con tratti unitari suscettibili di essere globalmente considerati, e quella di valutare l’incidenza dell’atto lesivo su aspetti particolari che attengono alla personalità del danneggiato».

3. LA FORTE RESISTENZA DELLE TRE (STORICHE E CONTROVERSE) VOCI DEL DANNO NON PATRIMONIALE.

È bene chiarire subito che quanto emerso nelle due summenzionate pronunce dei primi mesi del 2018 non rappresenta certamente un orientamento isolato. Il tentativo di ricondurre ad unità il danno non patrimoniale è stato tradito dalle Sezioni semplici (la Terza, in particolare²⁷) dello stesso Collegio Supremo, già solo dopo qualche giorno (ma, soprattutto negli anni immediatamente successivi), rispetto alla pubblicazione delle sentenze dell’11 novembre 2008²⁸.

26 Non condividono assolutamente la scelta di mantenere in vita le vecchie voci di danno non patrimoniale PALMIERI, A. – PARDOLESI, R. **Il ritorno di fiamma del danno esistenziale (e del danno morale soggettivo): l’incerta dottrina della Suprema Corte sull’art. 2059 cod. civ.** in Foro it.: I, c. 3445 2013; PONZANELLI G., **Nomofilachia tradita e le tre voci di danno non patrimoniale.** *Ibidem.* I, c. 3448. 2013; ID., **Il «buonismo» della Corte di Cassazione e la facile dimenticanza del danno conseguenza.** in *Danno resp.*: p. 279. 2014.

27 V., al riguardo, le aspre critiche di PARDOLESI, R. **Danno non patrimoniale, uno e bino, nell’ottica della Cassazione, una e Terza.** in *Nuova giur. civ. comm.*: p. 1344. 2019. Secondo lo studioso, «dell’impianto delle sentenze di San Martino..., di là dall’ossequio formale, è rimasto poco o nulla. La guerriglia militante della Terza Sezione – o di una sua parte, oggi peraltro padrona del campo – ne ha saggiato nell’arco di un decennio le linee di resistenza e i punti di debolezza, sino a incrinarne l’equilibrio (di per sé precario). La missione è compiuta. Il nuovo ordine instaurato».

28 Cfr. le tantissime pronunce citate dal ricco articolo di CECCARELLI, V., OCCHIPINTI, E. e SARDELLA, I. **Il danno alla persona derivante dalla lesione di diritti costituzionalmente tutelati: non solo danno morale ed esistenziale.** in *Danno resp.*: p. 493 ss. 2016.

L'arresto n. 29191 del 12 dicembre 2008, nel confermare e specificare un principio contenuto già nella decisione del n. 28407 del 28 novembre 2008, ha ad esempio eluso con grande abilità ermeneutica i vincoli imposti dalle decisioni di San Martino, stabilendo che, nella valutazione del pregiudizio di tipo morale contestuale alla lesione del diritto alla salute, occorre considerare tale voce di danno «dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona (la sua integrità morale...)» e che non si deve, pertanto, ritenere tale «valore...una quota minore del danno alla salute»²⁹. E a conclusioni analoghe sono giunte le pronunce n. 5770 del 10 marzo 2010, e n. 18641 del 12 settembre 2011.

Perfino più *tranchant*, nel senso della necessità di tenere separate le varie voci di danno di cui all'art. 2059 c.c., è stata (sempre la Terza Sezione Civile con) la sentenza n. 2228 del 16 febbraio 2012, evidenziando che «la liquidazione del danno morale operata mediante il meccanismo semplificativo del riferimento ad una mera frazione di quanto liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non consente di cogliere quale sia stato il punto di riferimento dai giudici di merito in concreto preso in considerazione ai fini della debita personalizzazione della liquidazione del danno morale»³⁰.

In altre parole, in questo filone giurisprudenziale la Corte di Cassazione, pur aderendo all'orientamento teso a riconoscere al danno morale il valore di "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, «ha ritenuto la sofferenza soggettiva meritevole di risarcibilità autonoma e sganciata da qualunque rapporto di proporzionalità con il danno alla salute»³¹, e quindi si è di fatto discostata dai principi elaborati nel 2008 (secondo i quali «ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente» del danno biologico³²), con la conseguenza di finire per infrangere «il concetto di unitarietà del danno non patrimoniale che, in presenza di un danno biologico, dovrebbe essere congruamente soddisfatto mediante la personalizzazione della liquidazione tabellare»³³.

29 La Corte di Cassazione cita erroneamente la legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di riforma dell'Unione europea (si tratta, infatti, della l. n. 130/2008), e non ha preso affatto in considerazione la circostanza che il Trattato in questione, firmato il 13 dicembre 2007, non aveva all'epoca alcun valore vincolante (essendo entrato in vigore solo il 1° dicembre 2009), ma apre un indirizzo ermeneutico seguito poi da una serie di pronunce successive. Per un commento alla giurisprudenza in questione, cfr. MARTINELLI, M. **Il danno non patrimoniale allo specchio: riflessi e policromie della tutela della persona**, in *www.personaedanno.it*.

30 E non dissimile è stata la posizione assunta nelle pronunce n. 12273 del 7 giugno 2011, n. 2285 del 30 ottobre 2013, n. 22585 del 3 ottobre 2013, n. 9320 dell'8 maggio 2015, n. 11851 del 9 giugno 2015, n. 12594 del 18 giugno 2015, n. 16992 del 20 agosto 2015, n. 18611 del 22 settembre 2015, n. 23793 del 20 novembre 2015, n. 24210 del 27 novembre del 2015, n. 2167 del 4 febbraio 2016, n. 7766 del 20 aprile 2016 e n. 24075 del 13 ottobre 2017 (ma, sulla stessa linea d'onda si sono collocate anche le sentenze della Sez. Lav., n. 687 del 15 gennaio 2014, e n. 583 del 15 gennaio 2016).

31 Così ASTONE, M. **Danni non patrimoniali**. Milano. 2012. p. 257.

32 Così nella sentenza n. 26973/2008, nella quale si era evidenziato che «determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale».

33 Ad evidenziarlo sono CECCARELLI, V. - OCCHIPINTI, E. - SARDELLA, I. **Il danno alla persona derivante dalla lesione di diritti costituzionalmente tutelati: non solo danno morale ed esistenziale**. p. 494.

L'impressione è che, invero, dal 2008 ad oggi, non solo l'obiettivo di una riunificazione della fattispecie di cui all'art. 2059 c.c. non sia stato minimamente raggiunto³⁴, ma addirittura si siano moltiplicate le sottocategorie della figura giuridica in questione³⁵.

Con riferimento al danno morale³⁶, apertamente previsto come autonomo dall'art. 29 dell'Appendice A della Legge n. 976 del 18 dicembre 1984, dall'art. 6, comma 1, della Legge n. 206 del 3 agosto 2004 (e conseguentemente dal par. 9 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007 e dall'art. 1 del D.P.R. n. 181 del 30 ottobre 2009), dall'art. 4, comma 4, lettera g), del D.M. n. 145 del 2 marzo 2006, e dall'art. 5 del D.P.R. 37/2009, la Corte di Cassazione ha in diverse occasioni chiarito che tale pregiudizio non va inteso solo «quale patema d'animo o sofferenza interiore o perturbamento psichico, di natura meramente emotiva e interiore (danno morale soggettivo)», ma anche come «lesione della dignità o integrità morale, massima espressione della dignità umana, assumente specifico e autonomo rilievo nell'ambito della composita categoria del danno non patrimoniale, anche laddove la sofferenza interiore non degeneri in danno biologico o in danno esistenziale»³⁷.

Precisazione (non a caso scomparsa nei pronunciamenti più recenti) idonea, attraverso il rinvio ad un concetto ampio ed anfibologico, come quello della dignità umana, non solo a creare grande confusione in giurisprudenza³⁸, ma anche a compromettere seriamente ogni proposito di contenimento del danno non patrimoniale; il rischio che ne deriva è infatti quello di aprire potenzialmente il varco ad un profluvio di pretese risarcitorie prive di fondamento o comunque ad

34 Come ha osservato PALMIERI, A. **La parvenza dell'unitarietà: il danno non patrimoniale nel decalogo (e sue variazioni) della terza sezione**. in Foro it.: I, c. 2053. 2018, «l'unitarietà della categoria cui si riferisce l'art. 2059 c.c., sebbene continui a figurare in bella mostra nella produzione giurisprudenziale attuale, da un po' di tempo sembra aver assunto più che altro le sembianze di un mantra. E la ripetizione ossessiva della formula, oltre a farla percepire come un orpello, si presta a veicolare una più radicale trasfigurazione del concetto. Si parla così di categoria unitaria, salvo a precisare immediatamente che, in questa entità che dovrebbe essere compatta e omogenea, si distinguono più componenti».

35 E anche l'ottimismo di PONZANELLI, G. **Certezze e incertezze nel risarcimento del danno alla persona** in Danno resp.: p. 103 ss. 2020. sembra forse non del tutto fondato.

36 Sul quale si veda FRANZONI, M. **Dei fatti illeciti**. Bologna. 1993. p. 1165 ss.; e ID., **Il danno risarcibile**, in Trattato della responsabilità civile. Milano. 2010. p. 721 ss.

37 Così nella citata sentenza n. 16992 del 20 agosto 2015; ma, nello stesso senso anche le pronunce n. 1361/2014, cit.; n. 22585/2013, cit.; n. 16041 del 26 giugno 2013; n. 20292/2012, cit.; e n. 2228/2012, cit.

38 Secondo la Corte d'Appello di Reggio Calabria, ad esempio, sarebbe stato preferibile «distinguere, con rilievo non solamente terminologico, a seconda che, con la locuzione "danno morale" ci si intenda riferire, caso per caso, al "tipo di danno non patrimoniale" discendente dalla lesione del diritto inviolabile alla dignità ed integrità morale della persona (art. 2 Cost.) o piuttosto alle "sofferenze morali" che costituiscono possibili manifestazioni di quello come di altro tipo di danno non patrimoniale, compreso il danno alla salute (art. 32 Cost.). La prima è una formula che attinge all'evento lesivo, la seconda invece riguarda il danno conseguenza. Ed è in tale prospettiva probabilmente opportuno, per mera convenzione linguistica, riservare la formula "danno morale" (o meglio di "danno all'integrità morale") al primo concetto e quella di "sofferenze morali" al secondo, con la conseguenza che, per esemplificare, vi potranno essere "sofferenze morali" discendenti da una "lesione dell'integrità morale" e "sofferenze morali" discendenti da una "lesione del diritto alla salute"». Questo è quanto si legge nella sentenza n. 750 del 19 novembre 2009.

interpretazioni antinomiche (così come accade d'altra parte ogniqualvolta si attribuisca all'interprete il potere di applicare direttamente principi generali vaghi ed indeterminati³⁹).

Con riguardo, invece, al danno biologico, lo stesso legislatore ha introdotto varie etichettature: a seconda che il pregiudizio sia causato, ad esempio, da un incidente stradale o da errori medici (e allora si dovrà fare riferimento alla disciplina di settore) oppure da illeciti perpetrati al di fuori di queste ipotesi (nel qual caso dovrebbe continuare a trovare applicazione l'art. 2059 c.c.), consista o meno in una macro o micro-lesione all'integrità psico-fisica del danneggiato, risulti temporaneo o permanente. Ecco perché, nella sentenza n. 901 del 2018, Travaglino ha potuto serenamente asserire che «la stessa (meta)categoria del danno biologico fornisce...appaganti risposte al quesito circa la "sopravvivenza descrittiva" (come le stesse sezioni unite testualmente la definiranno) del cd. danno esistenziale».

Certamente, poi, tutto può dirsi, ma non che quest'ultima categoria giuridica sia uscita di scena. Profetico era stato da questo punto di vista un altro Consigliere della Corte di Cassazione, nell'affermare, già tre lustri fa che «il danno esistenziale non è una nuova voce di danno "inventata" dalla dottrina o dalla giurisprudenza, ma corrisponde a specifiche esigenze di tutela della nostra società ed alle sue spinte evolutive e per tale motivo, non se ne potrà disconoscere l'esistenza»⁴⁰.

E la pronuncia che, prima ancora dei più recenti interventi della Terza Sezione, ha maggiormente contribuito a ridare vitalità alla figura in questione è di sicuro la n. 21059 del 19 ottobre 2016, nella quale si asserisce di dover categoricamente escludere «che le Sezioni Unite del 2008 abbiamo negato la configurabilità e la rilevanza a fini risarcitori (anche) del c.d. danno esistenziale»: in tali sentenze, infatti, risulterebbe confermato che «al di là della qualificazione in termini di categoria..., gli aspetti o voci di danno non patrimoniale non rientranti nell'ambito del danno biologico, in quanto non conseguenti a lesione psico-fisica, ben possono essere definiti come esistenziali, attenendo alla sfera relazionale della persona, autonomamente e specificamente configurabile allorché la sofferenza e il dolore non rimangano più allo stato intimo ma evolvano, seppure non in "degenerazioni

39 Sul complesso tema, v. D'AMICO, G. (a cura di), **Principi e clausole generali nell'evoluzione dell'ordinamento giuridico**. Milano, 2017; CAMARDI, C. **Brevi riflessioni sull'argomentazione per principi nel diritto privato**, in Riv. dir. civ.: p. 1130 ss. 2017; D'AMICO, G. **Appunti per una dogmatica dei principi**, in Liber amicorum per Pietro Rescigno. In occasione del novantesimo compleanno, Vol. 1. Napoli. 2018. p. 679 ss.; ID., **Argomentazione per principi ed efficacia orizzontale dei diritti (spunti per una discussione)**, in D'AMICO, G. – PAGLIANTINI, S. (a cura di), L'armonizzazione degli ordinamenti dell'Unione europea tra principi e regole. Studi. Torino. p. 183 ss. 2018.

40 Così CHINDEMI, D. **Il danno esistenziale "esiste"**. in Resp. civ. prev.: II, p. 1455 ss. 2005. Ma, v., anche GAZZONI, F. **Il danno esistenziale, cacciato, come meritava, dalla porta, rientrerà dalla finestra**. in Dir. fam. pers.: p. 108 ss. 2009; e BREDA R., **Di domani non c'è certezza: il futuro del danno non patrimoniale**. in Nuova giur. civ. comm.: p. 1274 ss. 2016.

patologiche” integranti il danno biologico, in pregiudizi concernenti aspetti relazionali della vita»⁴¹. Il danno esistenziale andrebbe, in altre parole, considerato come una sorta di “evoluzione degenerativa” di quello morale.

4. LA SOPRAVVIVENZA DEL DANNO ESISTENZIALE, COME AUTONOMA CATEGORIA RISARCITORIA, NELLA GIURISPRUDENZA SUPREMA CIVILE E AMMINISTRATIVA.

Già negli anni antecedenti al 2016, in realtà, l’“araba fenice”⁴² aveva dimostrato chiaramente di non essere mai davvero scomparsa dall’orizzonte della responsabilità civile⁴³. E ciò in forza di una sterminata serie di sentenze di merito e di legittimità (tanto civile, quanto penale) che hanno solitamente seguito tre diversi contegni per contraddire (in maniera più o meno consapevole) le Sezioni Unite⁴⁴. Talvolta, «senza polemizzare con le pronunce dell’11 novembre 2008, e magari tessendone pure esplicitamente le lodi o dichiarando comunque di volersi attenere agli insegnamenti delle stesse»⁴⁵, hanno poi mostrato nella sostanza – con un atteggiamento di “falsa fedeltà”⁴⁶ – «di ritenere doveroso risarcire pregiudizi che dagli estensori vengono, a seconda dei casi, qualificati come esistenziali o descritti, utilizzando il linguaggio classico del danno esistenziale, come peggioramenti della qualità della vita, come alterazioni indesiderabili della quotidianità, come cambiamenti forzati delle abitudini della vittima»⁴⁷.

41 La sentenza critica, inoltre, «l’assunto secondo cui, allorquando vengano presi in considerazione gli aspetti relazionali, il danno biologico assorbe sempre e comunque il c.d. danno esistenziale», poiché è «necessario verificare quali aspetti relazionali siano stati valutati dal giudice»; e, peraltro, in presenza di una liquidazione del danno biologico che consideri anche i citati effetti sugli aspetti dinamico-relazionali del danneggiato, «è correttamente da escludersi la possibilità che, in aggiunta a quanto a tale titolo già determinato, venga attribuito un ulteriore ammontare a titolo (anche) di danno esistenziale» e lo stesso «deve dirsi allorquando la liquidazione del danno morale sia stata espressamente estesa anche ai profili relazionali nei termini propri del danno esistenziale».

42 Così definisce icasticamente il danno esistenziale CENDON, P. **L’araba fenice. Più vivo che mai il danno esistenziale presso i giudici italiani.** in Nuova giur. civ.: p. 1 ss. comm. 2010.

43 Cfr. PONZANELLI, G. **Il difficile 2009 del danno esistenziale. Ma il 2010 andrà sicuramente peggio** in Nuova giur. civ. comm.: p. 363 ss. 2010.

44 Si rinvia, per gli ampi riferimenti giurisprudenziali, a CENDON, P., **Danno non patrimoniale: duplicazioni no, risarcimento integrale sì.** in *www.personaedanno.it*, 2008; MAZZON, R. **Quello che ss. uu. 26972/08 non dice, Ibidem**; PONZANELLI, G. **Dopo le decisioni delle Sezioni Unite: le «reali» divergenze tra esistenzialisti ed antiesistenzialisti.** in Resp. civ. prev.: p. 2419 ss. 2009; CENDON, P. **L’urlo e la furia.** in Nuova giur. civ. comm.: II, p. 71 ss. 2009.; BILOTTA, F. **Le sentenze di merito dopo le sezioni unite del 2008 sul danno non patrimoniale.** in Resp. civ. prev.: p. 1499 ss. 2009.

45 A rilevarlo è CENDON, P., **Il danno esistenziale nella giurisprudenza post 26972/08,** in *www.personaedanno.it*.

46 L’espressione è di PONZANELLI, G. **Danno morale, danno esistenziale e Corte di Cassazione,** cit., p. 40.

47 Così ancora CENDON, P. **Il danno esistenziale nella giurisprudenza post 26972/08.**

Altre volte, hanno completamente ommesso di citare le sentenze gemelle del 2008, considerandole *tamquam non essent*⁴⁸, e altre ancora si sono, invece, mostrate apertamente contrarie alle conclusioni in esse contenute⁴⁹. Moltissime pronunce sono apparse, invece, realmente rispettose delle linee guida impartite dalle Sezioni Unite, giungendo però, magari, per tale via a conclusioni diametralmente diverse rispetto a quelle adottate solo qualche anno prima nel risolvere situazioni analoghe⁵⁰.

Assai peculiare, in questo variegato panorama, appare la già citata sentenza n. 901/2018, che ha tentato di chiarire come debba essere inteso il danno esistenziale (o, per usare un sintagma «meno equivoco, il danno alla vita di relazione»⁵¹). Riproponendo un parallelismo forse un po' ardito⁵², e facendo venire in mente una particolarissima (e assai controversa) figura di danno di cui si discute in alcuni Paesi dell'America Latina (come il Perù e l'Argentina, in particolare), ossia quella del *daño al proyecto de vida*⁵³, la pronuncia ha affermato che «se un paragone con la sfera patrimoniale del soggetto fosse lecito proporre, pare delinarsi una sorta di (involontaria) simmetria con la doppia dimensione del danno patrimoniale, il danno emergente (danno "interno", che incide sul patrimonio già esistente del soggetto) e il lucro cessante (che, di quel patrimonio, è proiezione dinamica ed esterna)».

48 L'arresto n. 22819 del 10 novembre 2010, senza mai riferirsi alle sentenze delle Sezioni Unite del 2008, stabilisce che «la Corte territoriale, pur avendo esplicitato che il danno esistenziale era *in re ipsa*, ha poi mostrato di averne tratto la prova da elementi presuntivi... Tali fattori, certamente gravi, precisi e concordanti, sono stati non implausibilmente valutati come indicativi di una lesione sugli assetti relazionali e sulla sfera reddituale dell'attore comunque meritevole della massima considerazione». E la Sezione Lavoro, con la pronuncia n. 21223 del 5 ottobre 2009 (in Nuova giur. civ. comm., 2010, p. 329 ss., con nota di BONACCORSI, F. **Profili risarcitori del danno non patrimoniale da demansionamento**, e di TEDESCHINI, N. **Demansionamento e danno esistenziale: avanti tutta**), omettendo anch'essa ogni rinvio alle pronunce n. 26972-5/2008, ha ampiamente richiamato, invece, la sentenza n. 6572/2006 delle Sezioni Unite, in materia di "demansionamento e di dequalificazione".

49 Cfr. CENDON, P. **Il danno esistenziale nella giurisprudenza post 26972/08**.

50 Le Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 794 del 15 gennaio 2009, cit., escludono ad esempio che si possa risarcire il c.d. "danno da paura di ammalarsi", riconosciuto invece dal *Gran Plenum* con la pronuncia n. 2515 del 21 febbraio 2002 (*sub specie* di "danno morale soggettivo da pericolo") con riferimento al disastro di Seveso (per il turbamento psichico a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita), perché questa volta il pregiudizio subito non è ricollegabile ad un fatto costituente reato (quale è il disastro colposo), ma alla lesione di un bene giuridicamente rilevante non dotato (almeno all'apparenza) di copertura costituzionale.

51 Così sempre la Terza Sezione, nella sentenza n. 901/2018.

52 V., in senso analogo, la sentenza 12211/2015, cit. Critica tale accostamento SAPONE, N., **Realisti o idealisti?** in *www.personaedanno.it*.

53 Cfr. FERNÁNDEZ SESSAREGO, C., **El daño a la persona en el Código Civil de 1984**, in AA. VV. Libro Homenaje a José León Barandiarán. Lima. 1985. p. 202; BANCHIO, P., **El derecho al proyecto de vida. La protección jurídica del Código Civil y Comercial Argentino**. in Rev. arg. der. civ.: 2019; e GARCÍA RAMÍREZ, S., **Las reparaciones en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos**. in Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional. Madrid. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. p. 342 ss., 1999.

Non meno incerta e confusa è stata, del resto, la posizione della giurisprudenza amministrativa sul tema in questione⁵⁴.

5. L'ORDINANZA N. 7513 DEL 27 MARZO 2018 (E LE SENTENZE GEMELLE DELL'11 NOVEMBRE 2019). "PACE FATTA" FRA I GIUDICI DELLA CORTE DI CASSAZIONE?

In questo quadro, tutt'altro che chiaro, si è inserita l'ordinanza n. 7513 del 27 marzo 2018, che sembrava voler mettere d'accordo le due diverse correnti esistenti all'interno del Supremo Collegio⁵⁵. Presidente Giacomo Travaglini e relatore Marco Rossetti, consiglieri "l'un contro l'altro armati" – come è noto – nella complessa materia del danno non patrimoniale, la pronuncia ha tentato di elaborare un compromesso, idoneo – si sperava – a garantire un indirizzo interpretativo finalmente univoco⁵⁶.

La decisione – che nelle sue 28 pagine non menziona mai l'espressione "danno esistenziale", quasi a voler realizzare una sorta di *damnatio memoriae* della figura in esame – ha provato a fornire una corretta ricostruzione (anche di tipo esegetico) del c.d. "danno dinamico-relazionale", evidenziando che tale figura giuridica compare per la prima volta in un testo legislativo nell'art. 13 del d. lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (con delega al Ministro del lavoro per l'approvazione di una "tabella delle menomazioni", finalizzata a stabilire il grado di invalidità permanente del danneggiante, tenendo conto «non già delle ripercussioni della menomazione sull'abilità al lavoro, ma delle *ripercussioni di essa sulla vita quotidiana* della vittima») e, successivamente, come è noto «nell'art. 5 della L. 5.3.2001 n. 57, con la

54 Solo per citare due recenti pronunce della stessa Sezione (la Sesta) del Consiglio di Stato giunte – nel torno di pochi mesi – a soluzioni assolutamente opposte sul tema del danno non patrimoniale, si consideri che nella sentenza n. 1286 del 1° aprile 2016 si è stabilito che negare ad un minore affetto da una grave disabilità la possibilità di fruire della piena assegnazione delle ore di sostegno riconosciute nel Piano educativo individuale, significa privarlo del supporto necessario a garantire la piena soddisfazione dei suoi bisogni di sviluppo, istruzione e partecipazione, «con la conseguenza che la lesione della correlativa situazione soggettiva di vantaggio, di rango costituzionale, dà luogo al diritto al risarcimento del danno esistenziale ex art. 2059 cod. civ.»; mentre nella n. 5497 del 28 dicembre 2016 si è chiarito che «il danno esistenziale non esiste come categoria a sé stante», considerato che «il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati - danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale - risponde a esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno». Poco meno di due mesi prima (e segnatamente il 4 dicembre del 2016), però, la Quinta Sezione dello stesso organo supremo amministrativo aveva sottolineato con la decisione n. 4628 che «il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare a-reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - deve essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni» (ed identica è apparsa la posizione del Consiglio di Stato nelle più recenti pronunce, della Sesta Sezione, n. 2159 del 10 maggio 2017 e n. 3310 del 5 luglio 2017).

55 Si sofferma a lungo su questa pronuncia anche HAZAN, M., **Il danno morale da lesione fisica...** p. 116 ss.

56 V. PONZANELLI, G., **Il decalogo sul risarcimento del danno non patrimoniale...** cit. *passim*.

quale si intervenne sulla disciplina dei danni causati dalla circolazione dei veicoli». Richiamando anche la tesi sostenuta dalla Società Italiana di Medicina Legale, in un Congresso nazionale del 2001⁵⁷, la Terza Sezione Civile ha fornito un vero e proprio decalogo che potesse guidare la giurisprudenza di prossimità ed ha asserito, in maniera perfino più categorica di quanto non avesse già fatto la sentenza n. 901/2018, che «la lesione della salute risarcibile in null'altro consiste...che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire. Non, dunque, che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi; ma piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale". Se non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile».

Le disposizioni che hanno cristallizzato il danno biologico non avrebbero, in altre parole, inteso riferirsi a due distinte tipologie di pregiudizi (quello alla salute e quello dinamico-relazionale), come sembrava emergere, ad esempio, dalla sentenza, della stessa Terza Sezione civile (Petti presidente e Travaglino relatore), n. 20292 del 20 novembre 2012⁵⁸, nella quale si era asserito che il danno esistenziale, in caso di lesione della salute, «si colloca e si dipana nella sfera dinamico-relazionale del soggetto, come conseguenza, autonoma, della lesione medicalmente accertabile»⁵⁹.

La perplessità derivante però dall'impostazione proposta dall'ordinanza redatta da Rossetti è se, stante l'assoluta sovrapposizione tra le due categorie fenomenologiche possa davvero escludersi l'esistenza di un danno biologico in assenza di pregiudizi di tipo relazionale.

Bene ha forse fatto, da questo punto di vista, la sentenza n. 26304 del 17 ottobre 2019 (Travaglino presidente e Scarano relatore) a puntualizzare che il danno biologico va inteso «secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza...sulla vita quotidiana del danneggiato così come sulla sua attività dinamico-relazionale» (precisando, in altre parole, che la "e" contenuta nel secondo comma degli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private non ha valore congiuntivo e quindi non si è in presenza di un'endiadi).

57 Nel quale «il danno biologico espresso nella percentuale di invalidità permanente» venne definito come «la menomazione (...) all'integrità psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti personali dinamico-relazionali (...), espressa in termini di percentuale della menomazione dell'integrità psicofisica, comprensiva della incidenza sulle attività quotidiane comuni a tutti».

58 In Riv. it. med. leg., 2013, p. 1626, con nota redazionale di SERANI; e v., nello stesso senso, le sentenze (tutte con Travaglino presidente o estensore) n. 531/2014; n. 11851/2015, cit.; n. 26805/2017, cit.

59 Nella pronuncia si chiariva, peraltro, che le tre vecchie sottocategorie di danno non patrimoniale «costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili» e tale impostazione non «contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti».

Qualche dubbio genera, inoltre, l'ulteriore precisazione contenuta nell'arresto dello scorso 27 marzo 2018, ossia quella secondo la quale, mentre le conseguenze della menomazione «generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale», quelle specifiche, ed *extra ordinem*, possono legittimare una liquidazione "personalizzata", a causa delle peculiarità del caso concreto, ma – precisa ancora la Corte – «si badi, non perché abbiano inciso, *sic et simpliciter*, su "aspetti dinamico-relazionali": non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento; rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente»⁶⁰.

Invero, i citati artt. 138 e 139, al comma 3, parlano proprio di «menomazione accertata» che «incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati» (ad esempio, la perdita della vista per un pittore o la lesione delle corde vocali per un cantante), senza voler forse condurre alla interpretazione che la Cassazione ne ha dato (di semplice – e del tutto personale – "conseguenza non ordinaria" all'offesa).

Tralasciando il rischio di approfittamenti da parte del danneggiato (il quale, risultato in ipotesi vittima di un incidente che non ha creato invalidità rilevanti, avrà tutto l'interesse a porre in essere contegni dai quali si possa desumere uno stato di profonda perturbazione dell'umore, o comunque un'alterazione significativa del proprio stile di vita, al fine di ottenere una maggiorazione risarcitoria), la pronuncia non considera che conseguenze straordinarie e del tutto atipiche rispetto alle reazioni ordinarie di un comune essere umano ad un dato evento lesivo (una profonda depressione per una cicatrice invisibile all'occhio nudo sul tallone, un esaurimento nervoso per il furto di un pezzo di carta contenente dati personali irrilevanti o comunque già reperibili su tutti i motori di ricerca), non solo non pare rientrano nella categoria del "danno dinamico-relazionale personalizzato", ma addirittura non rappresentano pregiudizi risarcibili, in quanto si tratta evidentemente di conseguenze non (o non del tutto) addebitabili all'offesa subita, ma ad altri fattori pregressi (predisposizione psichica o concause di varia natura), per cui il nesso eziologico è in questi casi interrotto (e manca quindi uno degli elementi essenziali dell'illecito aquiliano)⁶¹. È difficile negare che molte delle domande giudiziali respinte dal Supremo Collegio negli ultimi anni con argomentazioni macchinose e non del tutto persuasive potrebbero essere rigettate semplicemente per assenza di un collegamento causale tra la

60 Il concetto viene ribadito, con la medesima espressione tautologica ("straordinaria e non ordinaria"), nella pronuncia n. 28982 dell'11 novembre 2019.

61 Utili spunti di riflessione sull'argomento si ricavano dalle citate sentenze gemelle dell'11 novembre 2019.

condotta del soggetto agente e lo stato di afflizione (magari, anche grave) in cui versa il ricorrente. Si pensi a tutte quelle ipotesi in cui la sofferenza, il patema d'animo, o, peggio ancora, l'alterazione della vita di relazione, o lo sconvolgimento della dimensione esistenziale della persona, siano effettivamente accertabili in capo al ricorrente e appaiano financo riconducibili, in qualche modo, ad un preciso fatto (scatenante) commesso da un determinato soggetto, ma non possano tuttavia (o non possano unicamente) essere imputate a quest'ultimo, perché sono semmai ascrivibili (anche o solo) alla particolare sensibilità individuale del danneggiato (legata, in ipotesi, ad altri e ben più gravi problemi familiari, o al contingente stato di *stress* provocato da una vita lavorativa particolarmente dura oppure alla elevata suscettibilità dell'interessato, riconducibile alle più disparate ragioni)⁶².

Appare utile richiamare, a tal riguardo, proprio un significativo brano di una delle sentenze della Corte di Cassazione che ha maggiormente contribuito a ridisegnare i contorni del danno non patrimoniale nell'ordinamento giuridico italiano (ossia la n. 8828/2003), nel quale si è evidenziato che per l'individuazione del nesso di causalità «dovrà ... procedersi alla ricerca del collegamento giuridico tra il fatto...e le sue conseguenze dannose, selezionando quelle risarcibili, rispetto a quelle non risarcibili, in base ai criteri della causalità giuridica, alla stregua di quanto prevede l'articolo 1223 c.c..., che limita il risarcimento ai soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito, ma che viene inteso, secondo costante giurisprudenza ..., nel senso che la risarcibilità deve essere estesa ai danni mediati ed indiretti, purché costituiscano effetti normali del fatto illecito, secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale»⁶³.

Il rapporto eziologico è quindi reciso, se il pregiudizio verificatosi costituisce una conseguenza del tutto atipica ed inverosimile rispetto alla condotta⁶⁴. E, a ben vedere, in molti casi, anche tra quelli storicamente noti per essere stati risolti dai giudici di pace con decisioni fantasiose, probabilmente dovrebbe essere proprio la mancanza di un nesso come quello ora citato (e non tanto l'inesistenza di un interesse meritevole di tutela ex art. 2059 o il mancato superamento di una discutibile "soglia di risarcibilità") a condurre gli interpreti a negare la liquidazione del danno non patrimoniale (perfino nelle ipotesi in cui quest'ultimo possa risultare molto consistente). È ad esempio improbabile che da ingiustificate (e/o, perfino, dolose) inefficienze amministrative (in ipotesi, magari, solo occasionali)

62 Sul tema, v. ROSSETTI, M. **Post nubila phoebus, ovvero gli effetti concreti della sentenza n. 26972/2008 delle Sezioni Unite in tema di danno non patrimoniale**. in AA. VV. Il danno non patrimoniale, cit., p. 442 ss.

63 Così nel par. 3.1.8. della pronuncia in questione. Cfr., in senso analogo, la sentenza gemella n. 8827/2003. In entrambe le decisioni, peraltro, l'accertamento di tale importante elemento dell'illecito viene addirittura anteposto, nella valutazione generale effettuata dalla Suprema Corte, all'esame dei profili psicologici del danneggiante. Sul punto, si rinvia, inoltre, alle sentenze delle Sezioni Unite nn. 576, 579, 582, 583 e 584 dell'11 gennaio 2008; e alla n. 13214 26 luglio 2012.

64 V., per tutte, la sentenza delle Sezioni Unite n. 1768 del 26 gennaio 2011; nonché le pronunce n. 9927 del 18 giugno 2012; e n. 16123 dell'8 luglio 2010.

possa derivare una nevrasenia acuta in capo ad un cittadino. E se una conseguenza così gravi si verifica, ciò sarà verosimilmente legato a disturbi individuali pregressi del danneggiato, che non possono essere imputati alla condotta dell'agente⁶⁵.

Quindi, l'inciso secondo il quale «le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo *l'id quod plerumque accidit* (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento», avrebbe comunque meritato almeno un'ulteriore specificazione, ossia che le stesse "conseguenze straordinarie" (idonee a legittimare un aumento nel *quantum* da concedere al danneggiato) devono essere considerate in chiave quanto più possibile oggettiva. Il taglio di una mano per un pianista (o di un piede per un calciatore⁶⁶) è un evento che può giustificare una maggiorazione liquidatoria, rispetto a quanto accade per una identica lesione patita da un qualsiasi altro soggetto. Se, invece, la valutazione delle conseguenze concrete tiene conto delle ripercussioni meramente individuali che la lesione può avere per il danneggiato di volta in volta considerato (e non per intere classi di consociati, nelle quali rientra ad esempio l'interessato, come nei casi poc'anzi citati), andrebbe ammesso che nessuna menomazione è mai perfettamente uguale all'altra e occorra sempre procedere ad una "personalizzazione" (operazione che non sarebbe quindi più straordinaria, ma fisiologica). E questo parrebbe essere in effetti l'approccio adottato da molti giudici di merito, che hanno aperto una nuova e felicissima stagione per il vecchio, e mai in fondo del tutto abbandonato, danno esistenziale: d'altronde, la stessa pronuncia n. 7513/2018 sembra avallare una simile prassi, asserendo che le conseguenze «patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico» ed evidenziando che, per ottenere l'incremento in questione, l'attore può servirsi anche unicamente «del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici».

Del resto, se anche si dovesse dare per buona la singolare lettura proposta dalla Terza Sezione, non convince il riferimento che la Corte propone a situazioni identiche dal punto di vista della sola età anagrafica del danneggiato, senza tener conto che aspetti quali il sesso⁶⁷, la provenienza sociale e culturale, la maggiore o minore vulnerabilità di base di alcune categorie di soggetti (come

65 Significativo è, da questo punto di vista, quanto la giurisprudenza di legittimità ha previsto con riferimento alla individuazione del requisito della "normale tollerabilità" di cui all'art. 844 c.c., escludendo che, in linea di massima, possano essere prese in considerazione le condizioni soggettive di chi subisce le immissioni.

66 Ma gli esempi potrebbero continuare, considerando più genericamente ogni «parte del corpo che...identifica professionalmente» il soggetto danneggiato. Così CASTRONOVO, C. **Il danno non patrimoniale dal codice civile al codice delle assicurazioni**. p. 15.

67 Ecco perché anche ad esso si riferiscono le pronunce n. 20630 del 13 ottobre 2016 e n. 23778/2014.

i disabili)⁶⁸, potrebbero incidere non poco nell'individuazione delle conseguenze ("tipiche" e non) di una determinata lesione (non a caso, gli artt. 138 e 139, occupandosi della "personalizzazione" del risarcimento, parlano genericamente di "equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato").

Il Supremo Collegio ha considerato, inoltre, importante ricordare che «la perdita o ridotta o modificata possibilità di intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente costituisce una delle "normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali». Riappare, insomma, la concezione più volte sostenuta da Travaglino nelle ultime pronunce di danno esistenziale, da intendersi «se si preferisca un lessico meno equivoco» come «danno alla vita di relazione»⁶⁹ (che in presenza di menomazioni non lievi sembrerebbe quasi rilevare *in re ipsa*).

Tuttavia, una siffatta impostazione, per un verso, sembra trascurare che potrebbero esservi danni, anche particolarmente rilevanti, alla salute che non incidono affatto sugli aspetti sociali della persona, la quale in ipotesi si trovava già in uno stato di perenne e gratificante solitudine, e, per un altro, non considera che ci sono invece casi di soggetti, gravemente incisi nella loro integrità fisica, che non smettono di condurre una vita sociale normalissima senza dare alcun segno di avvillimento o depressione (si è a tal riguardo sottolineato che «restano inaccessibili...i modi con cui la gente, nonostante tutto, continua a vivere ed amare le vite che nessuno di noi, da fuori, vorrebbe vivere»⁷⁰); così come, del resto, non è – **viceversa** – da escludere *a priori* la possibilità che menomazioni fisiche minori possano oggettivamente produrre significative conseguenze sul piano psicologico e relazionale (e rispetto alle quali, secondo autorevole dottrina, «va da sé che una personalizzazione del danno alla salute che si limitasse ad aumentare ai valori massimi quelli per esempio delle tabelle milanesi non sarebbe in grado di rispondere alle evidenti esigenze riparatorie»⁷¹).

Che la posizione adottata sul punto dalla Terza Sezione possa comportare delle serie difficoltà interpretative (nonché il rischio di concedere una eccessiva discrezionalità al giudice di merito, in scelte sulle quali l'organo di legittimità non potrà effettuare alcune controllo) appare chiaramente proprio in uno dei brani successivi dell'ordinanza redatta da Rossetti, nel quale si legge che «stabilire,

68 Alla condizione di salute, oltre che all'età, farà ad esempio riferimento l'ordinanza n. 27482 del 30 ottobre 2018.

69 Così, ad esempio, nella citata pronuncia n. 26805/2017.

70 Questo è quanto ha sostenuto un consulente tecnico, BIANCHI, A. **Il danno alla persona secondo le sentenze Travaglino e Rossetti**. In *Danno resp.*: p. 477. 2018.

71 Così COMANDÈ G., **Dal sistema bipolare al sistema biforcuto: le linee guida della Cassazione sul danno non patrimoniale a dieci anni dalle sentenze dell'Estate di San Martino**. p. 159, citando l'esempio del reato di stupro.

poi, se tutte le persone che abbiano una invalidità permanente del 38% riducano o non riducano la propria vita di relazione costituisce un tipico apprezzamento di merito, che non può essere sindacato in questa sede». È naturale chiedersi, pertanto, a partire da quale punto di invalidità una riduzione della vita di relazione del danneggiato rientri nella normalità, e con quali criteri potrà stabilirlo il giudice di merito (posto che sia, davvero corretto, affidare una decisione così delicata alla singola autorità giudiziaria).

Inoltre, non si comprende per quale ragione (ma, qui entrano ovviamente in gioco le scelte del legislatore) la “personalizzazione” non possa essere mai effettuata “in negativo” (a differenza di ciò che, ad esempio, lo stesso codice delle assicurazioni private prevede, talvolta, per le lesioni di lieve entità⁷²), rispetto ai parametri *standard* indicati nelle tabelle (considerando che, come si è visto, le conseguenze dannose ritenute “normali” sono basate sulle “situazioni ordinarie”), in modo da garantire anche l’interesse del danneggiante (a non dover pagare più del dovuto), oltre che dell’intera collettività (in un sistema di «responsabilità civile sempre più assicurata»⁷³). Si pensi al caso di un incidente stradale che procuri all’offeso la perdita di un dito, che era però già in cancrena, per cui la vittima avrebbe dovuto comunque sottoporsi ad un costoso intervento chirurgico, resosi invece non necessario. In ipotesi come queste, potrebbe apparire iniquo dover riconoscere all’interessato, a titolo di risarcimento del danno biologico, lo stesso ammontare che verrà dato ad un qualsiasi altro soggetto perfettamente sano (e sarebbe forse più giusto liquidargli solo il pregiudizio morale – considerata l’interpretazione che di quest’ultimo viene data dalla giurisprudenza di legittimità – e sempre che, a voler ragionare per ipotesi di scuola, l’interessato non sia anche finito in coma e non abbia potuto così avvertire alcuna sofferenza).

5.1. (SEGUE) IL “RISCATTO” DEL DANNO MORALE E LA SUA NON CHIARA DECLINAZIONE.

Fin qui, ad ogni buon conto, la parte rivoluzionaria della pronuncia n. 7513/2018, che aveva il chiaro obiettivo (non realizzato, tuttavia) di togliere ogni spazio al danno esistenziale e all’utilizzo abusivo fattone negli anni, soprattutto dai giudici non togati (dando ristoro a pregiudizi immeritevoli di tutela risarcitoria).

72 L’art. 139, comma 1, lett. a), stabilisce che l’importo determinato per il danno biologico permanente «si riduce con il crescere dell’età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall’undicesimo anno di età».

73 Su questo tema, si veda PONZANELLI, G. **Incertezze sul risarcimento del danno alla persona: sofferenza e qualità della vita nella r.c. auto.** in Foro it.: c. 2737. 2015; ID. **La nuova frontiera della responsabilità civile: la quantificazione del danno patrimoniale.** in Quest. giust.: p. 114 ss. 2018.

In cambio vengono, però, effettuate delle concessioni alla “frangia separatista” operante in seno al Supremo Collegio (da sempre contraria ad una rigida *reductio ad unitatem* dei vari pregiudizi di carattere non patrimoniale), chiarendo che, per un verso, nel caso di lesione del diritto alla salute, «non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d’una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d’una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale», perché privi di una «base organica» ed estranei, quindi, ad una siffatta determinazione, «rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)», e, per un altro, nelle ipotesi di offesa ad altri diritti costituzionalmente tutelati, la liquidazione va parimenti effettuata «tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, *id est* il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso». Ma, evidenzia nuovamente Rossetti, «nell’uno come nell’altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria».

Questa particolare definizione del *pretium doloris* non ha convinto la dottrina, ed è apparso peraltro bizzarro leggerla proprio in una pronuncia redatta da un Consigliere che fino a qualche anno addietro considerava categoricamente «pericoloso e controproducente sostenere che il danno morale costituisce una sofferenza “interna”», perché «se così fosse, tale danno non potrebbe mai essere dedotto né provato in giudizio, giacché i moti dell’animo sono noti solo a chi li prova»⁷⁴.

Il concetto di “dolore dell’animo” («formula della cui vaghezza è lecito diffidare», ha evidenziato uno studioso⁷⁵), in effetti, implicherebbe per il danneggiante una prova (ossia quella dell’assenza di disagio o turbamento in capo alla vittima) difficile da darsi «al di fuori di casi limite, come nell’ipotesi di un soggetto completamente incapace di intendere e di volere»⁷⁶. Del resto, alcune degli esempi di danno morale utilizzati dal Supremo Collegio parrebbero avere una dimensione ontologicamente relazionale, più che intima e personale: si pensi alla vergogna, che è una «sofferenza legata al

74 Così, condivisibilmente, ROSSETTI, M. **Il c.d. danno esistenziale. Scheda di inquadramento.** in Tagete. 2004. p. 12 ss. Secondo l’autore, peraltro, «il risarcimento del danno morale diverrebbe così una pura e semplice sanzione, o - se si preferisce - un grazioso regalo, che il danneggiato avrebbe sempre diritto di pretendere, a prescindere da qualsiasi dimostrazione circa l’effettiva esistenza di esso». Come evidenziato chiaramente da un consulente tecnico BIANCHI, A. **Il danno alla persona secondo le sentenze Travaglino e Rossetti.** p. 477, «la sofferenza morale è, a ben guardare, un oggetto altrettanto sfuggente del tempo nel quale si dispiega. La sofferenza in sé, esattamente come il piacere in sé, e come il tempo in sé, sono e restano fenomeni inosservabili dall’esterno. Talvolta neppure dall’interno. La sofferenza morale è in sé, non in forza di una qualche imperfezione tecnica, inaccessibile all’accertamento».

75 HAZAN, M. **Il danno morale da lesione fisica...** cit. p. 125.

76 Così THOBANI, S. **Il danno non patrimoniale da trattamento di dati tra danno presunto e danno evento.** in Giur. it.: p. 46. 2019.

disagio verso sé stessi in relazione al contesto sociale in cui si vive e dunque in funzione di come da quel contesto ci si sente percepiti», più che «l'emblema di una sofferenza interiore», o, *a fortiori*, la disperazione, «definita nella "Treccani" come stato d'animo "di chi non ha più alcuna speranza ed è perciò oppresso da inconsolabile sconforto"», la quale sembrerebbe integrare «gli estremi di un'autentica, e gravissima, patologia psichica, naturalmente riconducibile entro il franco paradigma del danno biologico»⁷⁷.

Ma, di tutto questo non si è forse avveduta la Corte di Cassazione, la quale, come verrà sinteticamente ribadito nell'ordinanza della Terza Sezione Civile n. 20795 del 20 agosto 2018 (Travaglino presidente e Porreca relatore), si preoccupa invece di confermare che «costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno esistenziale, mentre...una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto»⁷⁸. Salvo segnalare, qualche settimana dopo, con l'ordinanza n. 25171 dell'11 ottobre 2018 (Vivaldi presidente e Cigna relatore) che «il danno biologico (lesione della salute), quello morale (sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale ("esistenziale", consistente nel peggioramento della vita quotidiana, risarcibile nel caso di violazione di diritti fondamentali della persona) integrano componenti autonome dell'unitario danno non patrimoniale che, pur valutate nella loro differenza ontologica, devono sempre dar luogo ad una valutazione globale. Ne consegue che, ove s'impugni la sentenza per la mancata liquidazione del cosiddetto danno morale non si può insistere sulla separata liquidazione di tale voce di danno»⁷⁹.

Scelta, quest'ultima, non condivisa invece dalla sentenza n. 2788 del 31 gennaio 2019 (Travaglino presidente e Porreca relatore), ove si evidenzia nuovamente che «la personalizzazione della liquidazione del pregiudizio non patrimoniale non può assorbire il danno morale, che va autonomamente apprezzato e liquidato»⁸⁰; ed il concetto viene ribadito con forza nella citata pronuncia 26304/2019 (Travaglino presidente e Scarano relatore), nella quale si ritiene superfluo rimettere la questione alle Sezioni Unite, considerata anche la, citata, recente modifica dell'art. 138

77 Ad evidenziarlo è ancora HAZAN, M. **Il danno morale da lesione fisica...** cit. p. 125. Secondo l'autore la conseguenza è che «la barriera tra la sofferenza intima (da lesione) in sé e per sé considerata ed il danno derivante dalle conseguenze dinamico relazionali della lesione, pare un'idea priva, in concreto, di autentico substrato fenomenologico e perciò foriera di facili confusioni duplicatorie».

78 Critica questa interpretazione della citata disposizione del codice delle assicurazioni HAZAN, M. **Il danno morale da lesione fisica...** cit. p. 132 ss.

79 V., nello stesso senso, già la sentenza n. 13770 del 31 maggio 2018 (Travaglino presidente e Di Florio relatore), nonché l'ordinanza della VI Sezione Civile n. 25345 dell'11 ottobre 2018 e la sentenza della Sezione Lavoro n. 29373 del 14 novembre 2018.

80 La pronuncia è stata commentata da PONZANELLI, G. **Il nuovo statuto del nuovo danno alle persone è stato fissato, ma quali sono le tabelle giuste?** in Nuova giur. civ. comm. 2019. p. 279 ss. V., inoltre, ID., **Dopo San Martino, la Cassazione ci riprova a varare un nuovo statuto del danno alla persona.** in Foro it: c. 782 ss. 2019.

del codice delle assicurazioni, in tema di macropermanenti, che ha di fatto stabilito la necessità di risarcire separatamente il danno morale (pur indicato come componente di quello biologico), per la specificità dell'interesse leso⁸¹.

Un qualche tentativo di sintesi tra le due posizioni è rintracciabile nell'ordinanza n. 23469 del 28 settembre 2018 (Travaglino presidente e Scoditti relatore), laddove si è sottolineato che il risarcimento del danno non patrimoniale «va valutato ed accertato, all'esito di compiuta istruttoria, in assenza di qualsiasi automatismo... sotto il duplice aspetto» (danno biologico-esistenziale e danno morale), attribuendo al danneggiato «una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito sotto entrambi i profili, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche», ma anche – e soprattutto – nell'ordinanza n. 34157 del 20 dicembre 2019 (Travaglino presidente e Cricenti relatore), nella quale si evidenzia che il summenzionato «duplice assetto morfologico del danno alla persona integra, sia pur ai soli fini della liquidazione complessiva del pregiudizio subito..., l'unitario profilo risarcitorio del complesso pregiudizio non patrimoniale».

Le sentenze gemelle dell'11 novembre 2019 hanno confermato l'impostazione di fondo proposta negli ultimi due anni (nonostante qualche "sbavatura", come quella contenuta nella sentenza n. 28985, nella quale si è parlato di una «duplice componente, morale e relazionale» del danno alla salute), inducendo gli studiosi a pensare che una certa tregua tra le "correnti esistenzialiste" e quelle più conservatrici all'interno della Corte di Cassazione parrebbe essersi realizzata (pur con vari e significativi "colpi di assestamento" ed il mantenimento di alcune sfumature interpretative, anche non marginali, alle quali i singoli Consiglieri sembrano non voler proprio rinunciare).

Si tratta di capire quanto a lungo durerà la stessa.

BIBLIOGRAFIA

ASTONE, M. **Danni non patrimoniali**. Milano. 2012. p. 257.

BANCHIO, P., **El derecho al proyecto de vida. La protección jurídica del Código Civil y Comercial Argentino**. in Rev. arg. der. civ.: 2019.

BIANCHI, A. **Il danno alla persona secondo le sentenze Travaglino e Rossetti**. in Danno resp.: p. 477. 2018.

BILOTTA, F. **Le sentenze di merito dopo le sezioni unite del 2008 sul danno non patrimoniale**. in Resp. civ. prev.: p. 1499 ss. 2009.

⁸¹ Ma, v. anche gli arresti nn. 28988 e 28989 dell'11 novembre 2019.

- BONACCORSI, F. **Profili risarcitori del danno non patrimoniale da demansionamento.** in Nuova giur. civ. comm.: p. 329 ss. 2010.
- BREDA, R., **Di doman non c'è certezza: il futuro del danno non patrimoniale.** in Nuova giur. civ. comm. 2016. p. 1274 ss.
- CAMARDI, C. **Brevi riflessioni sull'argomentazione per principi nel diritto privato.** in Riv. dir. civ.: p. 1130 ss. 2017.
- CASTRONOVO, C. **Il danno non patrimoniale dal codice civile al codice delle assicurazioni.** in Danno resp.: p. 19. 2019.
- CASTRONOVO, C. **La nuova responsabilità civile.** Milano. 2006. p. 243.
- CECCARELLI, V. - OCCHIPINTI, E. - SARDELLA, I. **Il danno alla persona derivante dalla lesione di diritti costituzionalmente tutelati: non solo danno morale ed esistenziale.** in Danno resp.: p. 493 ss. 2016.
- CENDON, P., **Danno non patrimoniale: duplicazioni no, risarcimento integrale sì.** in www.personaedanno.it.
- CENDON, P., **Il danno esistenziale nella giurisprudenza post 26972/08,** in www.personaedanno.it.
- CENDON, P. **L'urlo e la furia.** in Nuova giur. civ. comm.: II, p. 71 ss. 2009.
- CENDON, P. **L'araba fenice. Più vivo che mai il danno esistenziale presso i giudici italiani.** in Nuova giur. civ. comm.: p. 1 ss. 2010.
- CHINDEMI, D. **Il danno esistenziale "esiste".** in Resp. civ. prev.: II, p. 1455 ss. 2005.
- COMANDÈ, G. **Dal sistema bipolare al sistema biforcuto: le linee guida della Cassazione sul danno non patrimoniale a dieci anni dalle sentenze dell'Estate di San Martino.** in Danno resp.: p. 155 ss. 2019.
- CORDOPATRI, F. **Appunti in tema di allegazione, di prova e di presunzione.** in Giust. civ.: I, p. 679 ss. 2007.
- D'AMICO, G. (a cura di), **Principi e clausole generali nell'evoluzione dell'ordinamento giuridico.** Milano, 2017.
- D'Amico, G. **Appunti per una dogmatica dei principi.** in Liber amicorum per Pietro Rescigno. Vol. 1. Napoli. 2018.
- D'Amico, G. **Argomentazione per principi ed efficacia orizzontale dei diritti (spunti per una discussione),** in D'AMICO, G. – PAGLIANTINI, S. (a cura di), L'armonizzazione degli ordinamenti dell'Unione europea tra principi e regole. Studi. Torino. p. 183 ss. 2018.
- DI CIOMMO, F., **Natura funzionalmente unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale e distinzione strutturale tra danno morale e danno dinamico-relazionale. La Cassazione promuove le "tabelle" romane e bocchia quelle milanesi?.** in Foro it.: c. 34. 2020.
- FERNÁNDEZ SESSAREGO, C., **El daño a la persona en el Código Civil de 1984,** in AA. VV. Libro Homenaje a José León Barandiarán. Lima. 1985. p. 202.
- FRANZONI, M. **Dei fatti illeciti.** Bologna. 1993.
- FRANZONI, M. **Il danno risarcibile,** in Trattato della responsabilità civile. Milano. p. 721 ss. 2010.
- FRANZONI, M. **Spigolature sulle sentenze di San Martino.** in Danno resp.: p. 7 ss. 2020.
- GARCÍA RAMÍREZ, S., **Las reparaciones en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.** in Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional. Madrid. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. p. 342 ss. 1999
- GAZZONI, F. **Il danno esistenziale, cacciato, come meritava, dalla porta, rientrerà dalla finestra.** in Dir. fam. pers.: p. 108 ss. 2009.
- GRISI, G. **Il danno (di tipo) esistenziale e la nomofilachia "creativa" delle Sezioni Unite.** in Eur. dir. priv.: p. 393 ss. 2009.

- HAZAN, M. **Il danno morale da lesione fisica: tra racconto, narrazione e regola.** in *Danno resp.*: p. 136 ss. 2020.
- MARTINELLI, M. **Il danno non patrimoniale allo specchio: riflessi e policromie della tutela della persona,** in *www.personaedanno.it*.
- MAZZON, R. **Quello che ss. uu. 26972/08 non dice,** in *www.personaedanno.it*.
- MONATERI, P. G. **L'ontologia dei danni non patrimoniali.** in *Danno resp.*: p. 55 ss. 2014.
- PALMIERI, A. – PARDOLESI, R. **Il ritorno di fiamma del danno esistenziale (e del danno morale soggettivo): l'incerta dottrina della Suprema Corte sull'art. 2059 cod. civ.** in *Foro it.*: I, c. 3445. 2013.
- PALMIERI, A. **La parvenza dell'unitarietà: il danno non patrimoniale nel decalogo (e sue variazioni) della terza sezione.** in *Foro it.*: I, c. 2053. 2018.
- PARDOLESI, R. **Danno non patrimoniale, uno e bino, nell'ottica della Cassazione, una e Terza.** in *Nuova giur. civ. comm.*: p. 1344. 2019.
- PARDOLESI, R. **Responsabilità sanitaria in Cassazione: il nuovo corso, tra razionalizzazione e consolidamento.** in *Foro it.* 2020.
- PETTI, G. B. **Il risarcimento del danno biologico.** Torino. 1997.
- PIEPOLI G. **Agire contro di sé.** in *Giur. it.*: p. 2 ss. 2007.
- Ponzanelli, G. (a cura di). **Il risarcimento integrale senza il danno esistenziale.** Padova. 2007.
- Ponzanelli, G. **Dopo le decisioni delle Sezioni Unite: le «reali» divergenze tra esistenzialisti ed antiesistenzialisti.** in *Resp. civ. prev.*: p. 2419 ss. 2009.
- PONZANELLI G., **Nomofilachia tradita e le tre voci di danno non patrimoniale.** In *Foro it.*: I, c. 3448. 2013.
- PONZANELLI G., **Il «buonismo» della Corte di Cassazione e la facile dimenticanza del danno conseguenza.** in *Danno resp.*: p. 279. 2014.
- Ponzanelli, G. **Giudici e legislatore liquidano le Sezioni Unite in materia di danno non patrimoniale.** in *Foro it.*: I, c. 911 ss. 2018.
- PONZANELLI, G. **Certezze e incertezze nel risarcimento del danno alla persona.** in *Danno resp.*: p. 103 ss. 2020.
- PONZANELLI, G. **Il difficile 2009 del danno esistenziale. Ma il 2010 andrà sicuramente peggio.** in *Nuova giur. civ. comm.*: p. 363 ss. 2010.
- PONZANELLI, G. **Incertezze sul risarcimento del danno alla persona: sofferenza e qualità della vita nella r.c. auto.** in *Foro it.*: c. 2737. 2015.
- PONZANELLI, G. **La nuova frontiera della responsabilità civile: la quantificazione del danno patrimoniale.** in *Quest. giust.*: p. 114 ss. 2018.
- PONZANELLI, G., **Il decalogo sul risarcimento del danno non patrimoniale del danno non patrimoniale e la pace all'interno della terza Sezione.** in *Nuova giur. civ. comm.*: II, p. 836 ss. 2018.
- PUCCELLA, R. **Coscienza sociale e tutela risarcitoria del valore-persona: sul ristoro del danno da morte,** in *Nuova giur. civ. comm.*: p. 270. 2014.
- ROSSETTI, M. **Il c.d. danno esistenziale. Scheda di inquadramento.** in *Tagete*. 2004. p. 12 ss.
- ROSSETTI, M. **Post nubila phoebus, ovvero gli effetti concreti della sentenza n. 26972/2008 delle Sezioni Unite in tema di danno non patrimoniale.** in *AA. VV. Il danno non patrimoniale, cit.*, p. 442 ss.

SAPONE, N. **Realisti o idealisti?** in *www.personaedanno.it*.

SCOGNAMIGLIO, C. **Il danno biologico: una categoria italiana del danno alla persona.** in *Eur. dir. priv.:* p. 277 ss. 1998

SERANI, E. in *Riv. it. med. leg.:* p. 1626. 2013.

TEDESCHINI, N. **Demansionamento e danno esistenziale: avanti tutta.** in *Nuova giur. civ. comm.:* p. 329 ss. 2010.

THOBANI, S. **Il danno non patrimoniale da trattamento di dati tra danno presunto e danno evento.** in *Giur. it.:* p. 46. 2019.

VIGLIANISI FERRARO, A. **Il danno non patrimoniale ed i diritti inviolabili dell'uomo secondo la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite.** in *Dir. com. sc. intern.:* p. 801 ss. 2009.

VIGLIANISI FERRARO, A. **Il nuovo volto del danno non patrimoniale ed il "diritto inquieto".** in *Nuova giur. civ. comm.:* p. 81 ss. 2010.

Recebido em: 25/02/2021

Aprovado em: 10/08/2021

